GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Venerdì, 13 luglio 1923** — **Numero 164**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio od in tutto il Regno sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60.* — Arretrato: *cent. 80*; all'estero. *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine, aumenta di *cent 60* ogni 32 pagine o frazioni. — Ogni foglio delle inserzioni di 4 pagine *cent. 30.* — Arretrato *cent 40.*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 3.00 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni agli effetti del computo delle linee o degli spazi di linea si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della Gazzetta Ufficiale** *presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze (Tel. 91-86). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 29 marzo 1923, n. 1429.
Esecuzione della convenzione adottata dalla Conferenza dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni di Washington circa la limitazione del numero delle ore di lavoro negli stabilimenti industriali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari esteri, di concerto coi Ministri del Lavoro e della Previdenza sociale, dell'Industria e commercio, e delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Governo del Re, è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione nel Regno alla Convenzione che limita ad otto ore per giorno ed a quarantotto ore per settimana il numero delle ore di lavoro negli stabilimenti industriali, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nella prima sessione tenuta a Washington (29 ottobre-29 novembre 1919), e di cui è qui annesso il testo nella traduzione italiana.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CAVAZZONI — TEOFILO ROSSI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Convenzione che limita ad otto per giorno ed a quarantotto per settimana il numero delle ore di lavoro nelle aziende industriali.

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni,
convocata a Washington dal Governo degli Stati Uniti d'America, il 29 ottobre 1919,
dopo di aver deciso di adottare diverse proposte relative « all'applicazione del principio della giornata di otto ore o della settimana di quarantotto ore », questione che costituisce il primo oggetto dell'ordine del giorno della sessione della Conferenza tenuta a Washington, e
dopo aver deciso che queste proposte debbano essere redatte sotto forma di un progetto di Convenzione internazionale,
adotta il progetto di Convenzione che segue, il quale deve essere ratificato dai membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro, in conformità alle disposizioni della parte relativa al lavoro del Trattato di Versailles del 28 giugno 1919, e del Trattato di Saint-Germain dal 10 settembre 1919.

Art. 1.

Agli effetti della presente Convenzione saranno considerate come « aziende industriali » specialmente:
a) le miniere, le cave di pietra o le industrie estrattive di qualsiasi natura;

b) le industrie nelle quali i prodotti sono manifatturati, modificati, ripuliti, riparati, decorati, finiti, preparati per la vendita, abbattuti e demoliti, ovvero, le materie subiscono una trasformazione, compresa l'industria della costruzione delle navi, come pure la produzione, la trasformazione e la trasmissione dell'elettricità e della forza motrice in qualsiasi genere;

c) la costruzione, la ricostruzione, la manutenzione, la riparazione, la modificazione o la demolizione di costruzioni ed edifici di ogni specie, ferrovie, tramvie, porti, docks, banchine, canali, impianti per la navigazione interna, strade, gallerie, ponti, viadotti, fogne, opere di drenaggio, pozzi, impianti telegrafici e telefonici, impianti elettrici, officine per gas, impianti per distribuzione d'acqua o di qualsiasi altro lavoro di costruzione, come pure le opere di preparazione e di fondazione che precedono i lavori summenzionati;

d) il trasporto di persone o di merci per strada ordinaria, per strada ferrata o per via d'acqua, marittima o interna, compreso lo scarico delle merci nei *docks, quais*, depositi o magazzini generali ad eccezione del trasporto a mano.

Le prescrizioni relative al trasporto per mare e per via fluviale interna saranno determinate da una Conferenza speciale sul lavoro dei marinai e battellieri.

In ciascun paese, l'autorità competente determinerà la linea di demarcazione tra l'industria da una parte, il commercio e l'agricoltura dall'altra.

Art. 2.

In tutte le aziende industriali, pubbliche o private, ovvero nelle loro dipendenze di qualsiasi natura, ad eccezione di quelle nelle quali siano impiegati esclusivamente i membri di una stessa famiglia, la durata del lavoro del personale non potrà eccedere otto ore per giorno e quarantotto ore per settimana, salvo le eccezioni previste qui appresso:

a) le disposizioni della presente Convenzione non sono applicabili alle persone che occupano posti di sorveglianza o di direzione ovvero posti di fiducia;

b) allorquando, in forza di legge o di consuetudine oppure di convenzioni fra le organizzazioni degli industriali o degli operai (o, in mancanza di tali organizzazioni, tra rappresentanti degli industriali e degli operai), la durata del lavoro di uno o più giorni della settimana è inferiore ad otto ore, un atto dell'autorità competente, oppure una convenzione tra le organizzazioni o i rappresentanti predetti degli interessati, potrà autorizzare di oltrepassare il limite di otto ore negli altri giorni della settimana. In nessun caso, però, in forza delle disposizioni di questo paragrafo, il limite quotidiano di otto ore potrà essere oltrepassato di più di un'ora;

c) allorquando i lavori si effettuano a squadre, la durata del lavoro potrà essere prolungata al di là di otto ore per giorno e di quarantotto ore per settimana, a condizione che la media delle ore di lavoro, calcolata su di un periodo di tre settimane o meno, non oltrepassi otto per giorno e quarantotto per settimana.

Art. 3.

Il limite di ore di lavoro previsto all'art. 2 potrà essere oltrepassato in caso d'accidente sopravvenuto oppure imminente, ovvero in caso di lavori di urgenza da effettuarsi al macchinario od allo impianto, oppure in caso di forza maggiore, ma unicamente nella misura necessaria ad evitare che venga un intralcio pregiudizievole al funzionamento normale dell'azienda.

Art. 4.

Il limite delle ore di lavoro previsto dall'art. 2 potrà essere oltrepassato nei lavori il cui fuzionamento continuo deve, per la natura stessa del lavoro, essere assicurato da squadre successive a condizione che le ore di lavoro non eccedano cinquantasei ore per settimana in media. Questa disposizione non avrà nessun effetto sui congedi che possono essere garantiti ai lavoratori dalle leggi nazionali per compensare il loro giorno di riposo ebdomadario.

Art 5.

Esclusivamente nei casi eccezionali nei quali i limiti fissati all'art. 2 fossero riconosciuti inapplicabili, mediante convenzioni fra le organizzazioni degli operai e degli industriali, se il Governo, al quale esse dovranno essere comunicate, ne trasforma le disposizioni in regolamenti, potrà venir stabilito sulla base di un periodo di tempo più lungo un orario regolante la durata giornaliera di lavoro.

La durata media di lavoro, calcolata sul numero di settimane determinato da detto orario, non potrà in nessun caso eccedere quarantotto ore per settimana.

Art. 6.

Coi regolamenti dell'autorità pubblica saranno stabilite per industrie:

a) le deroghe di carattere permanente che potranno essere ammesse per i lavori preparatori o complementari che debbono essere necessariamente eseguiti al di fuori del limite assegnato al lavoro generale dell'azienda, ovvero per alcune categorie di persone, il lavoro delle quali è assolutamente intermittente;

b) le deroghe di carattere temporaneo che potranno essere ammesse per permettere alle aziende industriali di fronteggiare aumenti straordinari di lavoro.

Tali regolamenti debbono essere emanati, sentite le organizzazioni degli industriali e degli operai interessate, qualora esse esistano. Essi determineranno il numero massimo di ore supplementari che possono essere autorizzate in ciascun caso. Il tasso del salario per queste ore supplementari sarà aumentato del 25% almeno rispetto a quello normale.

Art. 7.

Ogni Governo comunicherà all'Ufficio internazionale del lavoro:

a) un elenco dei lavori classificati come aventi un funzionamento necessariamente interrotto ai sensi dell'art. 4;

b) informazioni complete sulla pratica degli accordi previsti all'art. 5;

c) informazioni complete sulle disposizioni regolamentari adottate in forza dell'art. 6 e sulla loro applicazione.

L'Ufficio internazionale del lavoro presenterà ogni anno un rapporto al riguardo alla Conferenza generale dell'organizzazione internazionale del lavoro.

Art. 8.

Allo scopo di facilitare l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, ogni industriale dovrà:

a) far conoscere, a mezzo di avvisi, affissi in modo manifesto nel proprio stabilimento oppure in qualsiasi altro posto conveniente, ovvero in qualsiasi altra maniera approvata dal Governo, l'orario secondo cui incomincia e finisce il lavoro, ovvero, se il lavoro si compie per squadre, l'orario secondo cui incomincia e finisce il turno di ciascuna squadra. Gli orari saranno determinati in modo da non oltrepassare i limiti previsti dalla presente Convenzione e, una volta notificati, non potranno essere modificati che secondo la modalità e la forma di preavviso approvate dal Governo;

b) far conoscere, nello stesso modo, i riposi accordati durante la durata del lavoro e considerati come non compresi nell'orario di lavoro;

c) iscrivere su un registro, in conformità alle modalità prescritte dalla legislazione di ciascun paese, oppure da un regolamento dell'autorità competente, tutte le ore supplementari che si fanno in forza degli articoli 3 e 6 della presente Convenzione.

Sarà considerato illegale lo impiegare una persona al di fuori delle ore stabilite in base al paragrafo *a*), oppure durante gli intervalli stabiliti in base al paragrafo *b*).

Art. 9.

L'applicazione della presente Convenzione al Giappone verrà fatta con le modificazioni ed alle condizioni seguenti:

a) saranno considerate come « aziende industriali », principalmente:

le aziende enumerate al paragrafo *a*) dell'art. 1;

le aziende enumerate al paragrafo *b*) dell'art. 1 se essi occupano almeno 10 persone;

le aziende enumerate al paragrafo *c*) dall'art. 1 a condizione che queste aziende siano comprese nella definizione di « fabbriche », data dall'autorità competente;

le aziende indicate al paragrafo *d*) dell'art. 1, eccetto il trasporto di persone o di merci per via di terra, lo scarico di merci nei docks, quais, porti e depositi, come pure il trasporto a mano; e,

senza alcuna considerazione al numero delle persone impiegate, quelle fra le aziende industriali indicate ai paragrafi *b*) e *c*) dell'art 1 che l'autorità competente dichiarasse molto pericolose oppure implicanti lavoro insalubre;

b) la durata effettiva di lavoro di qualsiasi persona di età non inferiore a 15 anni, impiegata in una azienda industriale, pubblica o privata, o nelle sue dipendenze, non oltrepasserà mai cinquantasette ore per settimana salvo nella industria della seta grezza, nella quale la durata massima di lavoro potrà essere di sessanta ore per settimana;

c) la durata effettiva di lavoro non potrà in nessun caso, oltrepassare quarantotto ore per settimana, nè per i ragazzi di età inferiore ai 15 anni, occupati nelle aziende industriali, pubbliche o private, oppure nelle loro dipendenze, nè per le persone, qualsiasi sia la loro età, occupate nei lavori sotterranei delle miniere;

d) la limitazione delle ore di lavoro potrà essere modificata nelle condizioni previste negli art. 2, 3, 4 e 5 della presente Convenzione, senza d'altra parte che il rapporto fra la durata dell'orario straordinario e la durata della settimana normale possa essere superiore al rapporto risultante dalle disposizioni di detti articoli;

e) un periodo di riposo ebdomadario di ventiquattro ore consecutive sarà accordato a tutti i lavoratori senza distinzione di categorie;

f) le disposizioni della legislazione industriale del Giappone che limitano l'applicazione della legislazione stessa agli stabilimenti nei quali sono impiegate almeno 15 persone, saranno modificate in modo che questa legislazione si applichi d'ora innanzi alle aziende che impiegano almeno 10 persone;

g) le disposizioni dei paragrafi suindicati del presente articolo entreranno in vigore al più tardi il 1° luglio 1922; eccetto le disposizioni contenute all'art. 4, così come modificate dal paragrafo *b*) del presente articolo, le quali entreranno in vigore al più tardi al 1° luglio 1923;

h) il limite di 15 anni previsto al paragrafo *c*) del presente articolo verrà elevato a 16 anni non oltre il 1° luglio 1925.

Art. 10.

Nell'India Britannica, il principio della settimana di sessanta ore dovrà essere adottato per tutti i lavoratori occupati in quelle industrie attualmente contemplate dalla legislazione industriale, messa in applicazione dal Governo dell'India, come pure nelle miniere e nelle categorie di lavori di strade ferrate che saranno indicate a questo effetto dall'autorità competente. Questa autorità non potrà autorizzare modificazioni al limite sopra indicato se non tenendo conto delle disposizioni contenute negli art. 6 e 7 della presente Convenzione.

Per quanto si riferisce alle altre disposizioni, la presente Convenzione non si applicherà all'India, ma una limitazione più rigorosa delle ore di lavoro dovrà essere esaminata in una delle prossime sessioni della Conferenza generale.

Art. 11.

Le disposizioni della presente Convenzione non si applicheranno nè alla Cina nè alla Persia nè al Siam, ma la limitazione della durata di lavoro in questi paesi dovrà essere esaminata in una delle prossime sessioni della Conferenza generale.

Art. 12.

Per l'applicazione della presente Convenzione alla Grecia, la data alla quale le disposizioni di essa entreranno in vigore, in conformità all'art. 19, potrà essere differita al 1° luglio 1923, per gli stabilimenti industriali seguenti:

1) fabbriche di solfato di carbonio;
2) fabbriche di acidi;
3) concerie;
4) cartiere;
5) tipografie;
6) segherie;
7) depositi di tabacco e stabilimenti nei quali si prepara il tabacco;
8) lavori allo scoverto delle miniere;
9) fonderie;
10) fabbriche di calce;
11) tintorie;
12) vetrerie (soffiatori);
13) fabbriche di gaz (fuochisti);
14) carico e scarico di merci;

e non oltre il 1° luglio 1924, per le seguenti aziende industriali:

1) industrie meccaniche: costruzione di macchine, fabbricazione di casseforti, bilance, letti, punte, proiettili da caccia, fonderie di ferro o di bronzo, officine di stagno, officine per stagnatura (*étamage*), fabbriche di apparecchi idraulici;

2) industrie della costruzione: forni per calce, fabbriche di cemento, di stucco, di tegole, di mattoni, di mattonelle; manifattura di creta; cave e segherie di marmo; lavori di scavi e di costruzione;

3) industrie tessili: filature e tessiture di qualsiasi sorta, eccetto le tintorie;

4) industrie dell'alimentazione: mulini, panifici, fabbriche di paste alimentari, fabbriche di vini, di alcool e di bibite, oleifici, birrerie, fabbriche di ghiaccio e di acque gazose, fabbriche di prodotti di confetteria e di cioccolata, fabbriche di salumi e di conserve, mattatoi e beccherie;

5) industrie chimiche: fabbriche di colori sintetici, vetrerie (eccetto i soffiatori), fabbriche di essenza di trementina e di tartaro, fabbriche di ossigeno e di prodotti farmaceutici, fabbriche di olio di lino, fabbriche di glicerina, fabbriche di carburo di calcio, officine a gas (eccetto i fuochisti);

6) industrie del cuoio: fabbriche di calzature, fabbriche di articoli di cuoio;

7) industrie della carta e della tipografia: fabbriche di buste, di registri, di scatole, di sacchi; stabilimento di rilegatura, di litografia e di zincografia;

8) industrie del vestiario: sartorie, laboratori di biancheria, stireria, fabbriche di coperte da letto, di fiori artificiali, di piume, passamanterie, fabbriche di cappelli e di ombrelli;

9) industrie del legno: opifici da falegname, fabbriche di botti, di carrozze, di mobili, di sedie, di cornici, di spazzole e di scope;

10) industrie elettriche: officine per la produzione della energia, opifici per impianti elettrici;

11) trasporti per terra: personale addetto alle ferrovie ed ai trams, fuochisti, cocchieri e carrettieri.

Art. 13.

Per l'applicazione della presente Convenzione alla Romania, la data nella quale le disposizioni in essa contenute entreranno in vigore in conformità dell'articolo 19, potrà essere differita al 1° luglio 1924.

Art. 14.

Le disposizioni della presente Convenzione possono essere sospese in tutti i Paesi per ordine del Governo, in caso di guerra o in caso di altri avvenimenti che mettano in pericolo la sicurezza nazionale.

Art. 15.

Le ratifiche ufficiali della presente Convenzione, nelle condizioni previste nella parte XIII del Trattato di Versailles del 28 giugno 1919, e del Trattato di Saint-Germain del 10 settembre 1919, saranno comunicate al Segretario generale della Società delle Nazioni per la registrazione.

Art. 16.

Ogni membro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che ratifica la presente Convenzione, si impegna ad applicarla alle sue colonie o a possedimenti o protettorati che non hanno Governo interamente autonomo, sotto le seguenti riserve:

a) che le disposizioni della Convenzione non siano rese inapplicabili dalle condizioni locali;

b) che possono essere introdotte nella Convenzione le modificazioni le quali fossero necessarie per adattarla alle condizioni locali.

Ogni membro dovrà notificare all'Ufficio internazionale del lavoro la sua decisione per ciò che concerne ciascuna delle sue colonie oppure ciascuno dei suoi possedimenti o protettorati che non hanno governo pienamente autonomo.

Art. 17.

Non appena le ratifiche di due membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro saranno state registrate al segretario, il Segretario generale della Società delle Nazioni ne farà notificazione a tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Art. 18.

La presente Convenzione entrerà in vigore alla data in cui tale notificazione sarà stata eseguita dal Segretario generale della Società delle Nazioni, ma essa vincolerà soltanto i membri, i quali avranno fatto registrare la loro ratifica presso il segretario. Successivamente la presente Convenzione entrerà in vigore nei riguardi ad ogni altro, alla data nella quale ne sarà stata registrata la ratifica presso il segretario.

Art. 19.

Ogni membro che ratifica la presente Convenzione s'impegna ad applicarne le disposizioni non più tardi del 1° luglio 1921 ed a prendere quelle misure che saranno necessarie per assicurarne l'esecuzione.

Art. 20.

Ogni membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunziarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data da cui la Convenzione è entrata inizialmente in vigore, mediante un atto comunicato al Segretario generale della Società delle Nazioni e da questi registrato. La denunzia non avrà effetto che un anno dopo la sua registrazione presso il Segretariato.

Art. 21.

Il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro presenterà almeno una volta ogni dieci anni, alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione e delibererà sull'opportunità d'inscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della revisione o della modificazione della Convenzione.

Art. 22.

I testi francesi ed inglesi della presente Convenzione faranno entrambi fede.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il Ministro degli Affari esteri
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 7 giugno 1923, n. 1438.
Abrogazione del R. decreto 15 settembre 1922, n. 1382, ed autorizzazione al Demanio dello Stato di accettare dal comune di Siracusa la donazione del palazzo postelegrafonico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;
Sentito il Consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' abrogato il R. decreto 15 settembre 1922, n. 1382, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 7 novembre 1922, n. 260.

Art. 2.

L'amministrazione demaniale è autorizzata ad accettare la donazione fattale dal comune di Siracusa, con atto in data 19 ottobre 1922, stipulato in forma pubblica amministrativa presso quell'Intendenza di finanza, riflettente un'area di mq.1496.25 sita nel piazzale di quella città, che costeggia il secondo braccio della Darsena e precisamente quella compresa fra detta banchina ed il fabbricato della casa di salute del dott. Piccone.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 5 luglio 1923, n. 1439.
Riunione in un unico Ministero, denominato « Ministero dell'economia nazionale », dei servizi e degli uffici dipendenti dai Ministeri dell'agricoltura e dell'industria, del commercio e del lavoro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'Interno ed interim per gli Affari esteri;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutti i servizi e gli uffici dipendenti dai Ministeri della agricoltura e dell'industria, del commercio e del lavoro saranno riuniti in un unico Ministero che sarà denominato: « *Ministero dell'economia nazionale* ».

Art. 2.

Fino alla effettiva costituzione del nuovo Ministero i servizi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura saranno diretti dal Ministro d'agricoltura; quelli dipendenti dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, saranno diretti dal Ministro dell'industria.

I suddetti Ministri, di concerto colla Presidenza del Consiglio e col Ministro delle finanze, provvederanno entro il mese di luglio alla unificazione e coordinazione dei servizi, degli uffici e degli organici dei due Ministeri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 luglio 1923, n. 1452.
Provvedimenti sull'imposta di fabbricazione degli spiriti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tassa interna di fabbricazione degli spiriti e la corrispondente sopratassa di confine sono stabilite nella misura di L. 1500 per ogni ettolitro anidro alla temperatura di gradi 15.56 del termometro centesimale.

Nella stessa misura sono stabilite la tassa interna di fabbricazione e la sopratassa di confine per l'alcool metilico e ogni altro alcool diverso dall'etilico, raffinati in guisa da poter essere impiegati nella preparazione di bevande.

Per lo spirito impiegato nell'industria dell'aceto restano ferme le aliquote di che all'art. 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1921, n. 1165.

Sono ammessi al pagamento dell'imposta ridotta di L. 1300, gli spiriti destinati all'industria nazionale delle profumerie e quelli destinati a scopi scientifici e sanitari, sotto l'osservanza delle norme e cautele, da stabilirsi dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 28 dicembre 1922, n. 1672.

Gli abbuoni per le perdite di fabbricazione a favore delle fabbriche di spirito di 2ª categoria, sono mantenuti nella loro somma effettiva risultante dalle disposizioni vigenti.

Art. 2.

Sugli spiriti, anche aggiunti ai vermut o già trasformati in liquori o altre bevande alcooliche che, nel giorno dell'applicazione del presente decreto, esisteranno in magazzini vincolati alla finanza, l'ammontare della tassa o sopratassa di fabbricazione di cui siano gravati sarà aumentato di L. 300 per ogni ettolitro anidro.

Sugli spiriti puri o anche aromatizzati o dolcificati, compresi quindi i liquori d'ogni specie e le acquaviti, che nel giorno d'applicazione del presente decreto si trovino in depositi liberi d'imposta, in quantità eccedente 100 litri idrati, sarà corrisposto d'aumento d'imposta nella eguale misura di L. 300 per ettolitro anidro.

Art. 3.

Agli effetti del 2° comma del precedente art. 2, chiunque, alla data ivi prevista, detenga più di 100 litri idrati di spirito è obbligato a denunciare, nel termine di tre giorni, le quantità possedute alla autorità finanziaria locale.

In caso di omissione o d'infedeltà della denunzia, o, comunque, di tentata sottrazione all'obbligo del pagamento, è applicabile una multa nella misura dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si tentò di frodare.

L'aumento d'imposta dovuto sarà pagato entro il termine di 30 giorni dalla liquidazione, decorsi i quali si renderà applicabile la pena pecuniaria del 4 % sulla somma non pagata.

Art. 4.

E' stabilito per gli spiriti provenienti dalla distillazione del vino, del vinello, anche se guasti, delle vinacce o di altri cascami della vinificazione, in quanto siano destinati, a far tempo, dall'entrata in vigore del presente decreto, alla rettificazione, uno speciale abbuono in ragione di L. 50 per ettolitro anidro di spirito rettificato.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le norme per la concessione dell'abbuono di cui al precedente comma.

Art. 5.

L'abbuono per cali di affinazione e di giacenza concesso dal secondo comma dell'art. 9 del testo unico di leggi sugli spiriti, nel caso d'immissione in consumo nell'interno del Regno, allo spirito destinato alla preparazione del cognac, è stabilito nella misura del 16% della tassa di cui il detto spirito è gravato, dopo 4 anni di giacenza in deposito, e viene aumentato del 4% delle tasse medesime per ogni anno successivo al dodicesimo.

Art. 6.

La cauzione da prestarsi dai fabbricanti, ammessi a pagare l'imposta prima dell'estrazione dello spirito ed in ragione della quantità da estrarre, per l'esercizio dei magazzini di spirito gravato, è limitata al 2% dell'imposta corrispondente alla quantità massima dello spirito che si voglia mettere in deposito.

Nella stessa misura è stabilita la cauzione da prestarsi dai fabbricanti di vermut, di liquori o altre bevande alcooliche, cui sia stato concesso, di istituire speciali depositi, assimilati ai doganali di proprietà privata, di spiriti gravati dell'imposta di fabbricazione, e di preparare il vermut, i liquori e le bevande alcooliche sotto la sorveglianza della amministrazione finanziaria, allo scopo di conseguire, per i prodotti esportati all'estero, l'abbuono dell'imposta gravante sullo spirito effettivamente adoperato nella preparazione.

I commercianti all'ingrosso, e gli esercenti di stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e delle frutta da esportare, che abbiano ottenuto di depositare in apposito magazzino spirito soggetto ad imposta, devono prestare una cauzione corrispondente alla metà della imposta sulla quantità massima di spirito che vogliono immettere nel magazzino. Se questo è istituito in località ove esistano uffici incaricati dei servizi sulle imposte di produzione o Comandi della R. Guardia di finanza, la cauzione può esser limitata al 2% dell'imposta.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, lì 9 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1923.
Modelli dei buoni del tesoro ordinari al portatore da emettersi nell'esercizio 1923-24.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduti i decreti Luogotenziali 18 maggio 1916, n. 568 e 9 giugno 1918, n. 779 contenenti modificazioni al servizio dei buoni del tesoro ordinari;

Veduti i decreti Ministeriali 10 giugno 1916 e 19 giugno 1918, coi quali vennero approvati i modelli dei buoni medesimi;

Determina:

I buoni del tesoro ordinari al portatore da emettersi dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924 sono stampati su carta bianca la quale porta in filigrana a chiaro-scuro una testina raffigurante l'Italia, le leggende « Regno d'Italia » - « Ministero del tesoro » ed alcuni motivi ornamentali a filetto chiaro, racchiusi in una cornice a fregio pure filigranata.

Ciascun buono consta di un foglio, il quale comprende un fondo a sistema pantografico stampato in *verde minerale* ed *una cornice ornamentale* con il testo, matrice e contromatrice stampati in inchiostro *color bleu-nero*.

Il testo racchiuso nell'anzidetta cornice, è composto delle leggende: « *Regno d'Italia - Buono del tesoro al portatore - Esercizio* 1923-924 », nonchè delle indicazioni relative al valore del buono, alla data e luogo di pagamento del capitale, alla serie ed alla doppia numerazione progressiva del buono, alla data e luogo di rilascio del buono. I buoni del taglio da L. 500,000 (serie II) portano inoltre l'indicazione del valore capitale in traforo. Due liste verticali con la leggenda: « *Direzione generale del tesoro* » racchiuse in targhetta a semplice contorno rettilineo servono a separare il titolo dalla rispettiva matrice e contromatrice.

I buoni sono muniti della firma in fac-simile del Direttore generale del tesoro e del bollo a secco del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, lì 22 giugno 1923.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(3ª *pubblicazione*). (Elenco n. 43).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 641 — Data della ricevuta: 17 febbraio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Iodice Angelamaria fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 50 — Consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 112 — Data della ricevuta: 6 luglio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Martinoia Francesco fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: al portatore n. 4 — Ammontare della rendita L. 322 — Consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 390 — Data della ricevuta: 22 febbraio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione della ricevuta: Carlo Speranza fu Gabriele, per conto di Antolino Iole e Flora — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 51 — Ammontare della rendita L. 850 — Consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 78 — Data della ricevuta: 27 ottobre 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione della ricevuta: Bufalo Giuseppe fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: nominativi n. 4 — Ammontare della rendita L. 171,50 — Consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1922.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 16 giugno 1923.

Il direttore generale D'ARIENZO.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 23, dal 4 al 10 giugno 1923.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.				
Alessandria	Alessandria	—	1	—	1
Avellino	S Angelo dei L.	—	1	—	1
Bari delle Puglie	Bari	—	1	—	1
Belluno (*a*)	Belluno	—	1	—	1
Brescia	Brescia	1	3	1	3
Id.	Verolanuova	—	1	—	1
Catanzaro	Monteleone di C.	—	1	—	2
Cuneo	Mondovi	—	1	—	1
Foggia	Bovino	—	2	—	2
Girgenti (*a*)	Girgenti	1	—	2	—
Id.	Sciacca	—	1	—	2
Lucca	Lucca	—	1	—	1
Milano	Lodi	—	1	—	1
Modena	Modena	—	1	—	1
Novara	Vercelli	—	1	—	1
Padova	Padova	—	1	—	1
Sassari	Tempio Pausania	—	1	—	1
Torino	Torino	—	2	—	2
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		2	22	3	24
	Carbonchio sintomatico.				
Brescia	Brescia	—	1	—	1
Cagliari (*a*)	Oristano	—	2	—	2
Cuneo	Alba	—	1	—	1
Foggia	Foggia	—	1	—	1
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
Torino	Pinerolo	—	2	—	2
		1	8	—	8
	Afta epizootica.				
Alessandria	Acqui	—	1	—	1
Id.	Alessandria	2	2	4	7
Id.	Asti	—	2	—	2
Id.	Tortona	2	1	3	6
Bari delle Puglie	Altamura	—	1	—	4
Id.	Bari	1	—	3	—
Id.	Barletta	2	—	4	14
Belluno (*a*)	Belluno	1	1	1	1
Id.	Feltre	2	—	2	—
Benevento	Benevento	1	—	1	—
Bergamo	Bergamo	3	3	6	5
Id.	Clusone	—	1	—	2
Id.	Treviglio	3	1	5	2
Bologna	Bologna	14	2	28	5
Id.	Imola	5	—	10	3
Id	Vergato	3	1	5	2
Brescia	Brescia	15	2	40	5
Id.	Chiari	4	—	11	—
Id.	Salò	1	—	1	—
Id.	Verolanuova	6	—	10	1
	Segue Afta epizootica.				
Caltanissetta	Piazza Armerina	—	1	—	1
Catania	Catania	1	—	1	—
Como	Como	4	2	7	2
Id.	Lecco	5	1	9	3
Id.	Varese	3	—	4	—
Cremona (*a*)	Casalmaggiore	1	1	1	2
Id.	Crema	2	—	2	—
Id.	Cremona	6	5	6	7
Cuneo	Alba	1	1	2	1
Id.	Cuneo	1	—	1	—
Id.	Saluzzo	1	—	1	1
Ferrara	Cento	2	—	10	—
Id.	Ferrara	3	2	4	11
Firenze	Firenze	5	2	10	3
Id.	San Miniato	4	—	4	2
Forlì	Cesena	1	—	4	2
Id.	Forlì	2	—	3	1
Genova	Genova	1	1	1	1
Id.	Savona	1	—	2	—
Id.	Spezia	—	1	—	1
Lucca	Lucca	6	2	6	3
Mantova	Mantova	2	—	5	—
Massa e Carrara (*a*)	Massa	1	—	1	—
Milano	Abbiategrasso	1	—	1	—
Id.	Lodi	1	6	1	7
Id.	Milano	—	4	—	6
Modena	Mirandola	5	—	14	1
Id.	Modena	12	—	26	6
Id.	Pavullo nel Frign.	3	1	7	3
Novara	Biella	1	—	1	2
Id.	Novara	3	—	4	2
Id.	Varallo	2	—	4	—
Id.	Vercelli	1	—	1	—
Padova	Padova	6	3	7	6
Parma	Borgo S. Donnino	2	1	2	1
Id.	Parma	5	3	7	7
Pavia	Bobbio	1	—	1	—
Id.	Mortara	6	3	6	13
Id.	Pavia	3	1	3	3
Id.	Voghera	7	3	10	7
Perugia (*a*)	Foligno	1	—	3	3
Id.	Perugia	1	—	1	—
Id.	Spoleto	1	—	1	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	—	1	—	1
Id.	Piacenza	—	4	—	4
Pisa	Pisa	2	2	3	2
Id.	Volterra	1	—	1	—
Porto Maurizio	Porto Maurizio	1	—	3	—
Ravenna	Faenza	2	—	3	—
Id.	Lugo	1	—	1	—
Id.	Ravenna	1	—	3	2
Reggio Emilia	Guastalla	1	1	1	1
Id.	Reggio Emilia	4	1	6	1
Roma (*a*)	Frosinone	—	1	—	1
Id.	Roma	2	—	14	—
Rovigo	Rovigo	4	1	5	1
Salerno	Sala Consilina	1	—	4	1
Siena	Montepulciano	1	—	2	—
Torino	Ivrea	—	1	—	1
Id.	Pinerolo	1	1	2	5
Id.	Susa	1	1	2	3
Id.	Torino	2	1	3	4
Treviso	Treviso	—	1	—	1
Venezia	Venezia	2	2	2	3
Verona	Verona	7	4	9	4
Vicenza	Vicenza	3	1	17	3
		217	85	399	206

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti — nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — nuovi denunziati
Malattie infettive dei suini.					
Ancona	Ancona	—	1	—	1
Arezzo	Arezzo	2	1	7	3
Ascoli Piceno	Fermo	1	—	1	—
Belluno (*a*)	Belluno	—	1	—	1
Id.	Feltre	1	—	1	1
Bologna	Bologna	2	—	5	—
Campobasso	Campobasso	—	1	—	2
Id.	Isernia	—	1	—	1
Como	Varese	1	—	1	—
Ferrara	Ferrara	—	1	—	1
Firenze	Firenze	1	—	1	—
Foggia	Foggia	1	—	2	—
Id.	San Severo	1	—	1	—
Forlì	Cesena	1	—	1	1
Id.	Forlì	—	1	—	1
Macerata	Camerino	2	—	6	3
Id.	Macerata	3	—	5	—
Modena	Modena	1	—	1	1
Perugia (*a*)	Foligno	1	—	1	—
Potenza	Lagonegro	1	—	1	—
Id.	Potenza	1	—	1	—
Roma (*a*)	Rieti	1	—	1	—
Id.	Roma	1	—	1	—
Id.	Viterbo	2	—	2	—
Salerno	Salerno	1	—	1	—
Siena	Siena	4	2	6	4
Udine (Friuli) (*a*)	Udine	—	1	—	1
Venezia	Venezia	1	—	1	—
		30	10	47	21
Morva.					
Alessandria	Alessandria	—	1	—	1
Como	Como	1	—	1	—
Modena	Modena	—	1	—	1
Napoli	Napoli	1	—	2	—
Ravenna (*b*)	Faenza	1	—	1	—
Salerno (*b*)	Salerno	—	2	—	2
		3	4	4	4
Farcino criptococcico.					
Avellino	Avellino	1	—	1	—
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	1	—
Id.	Bari	2	—	2	—
Benevento	Benevento	3	—	3	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
Catania	Catania	1	—	5	—
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Girgenti (*a*)	Bivona	1	—	1	—
Id.	Girgenti	2	—	3	—
Messina	Messina	1	—	1	—
Id.	Patti	1	—	1	—
Napoli	Casoria	2	—	3	—
Id.	Castellamm. di S.	3	—	13	—
Id.	Napoli	3	—	35	—
Palermo	Palermo	2	—	9	—
Potenza	Potenza	1	—	1	—
Salerno	Salerno	3	—	6	—
Siracusa	Siracusa	1	—	1	—
		30	1	88	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti — nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — nuovi denunziati
Rabbia.					
Alessandria	Asti	—	1	—	1
Ancona	Ancona	2	1	2	7
Bari delle P. (*b*)	Altamura	—	1	—	1
Id.	Barletta	1	—	4	—
Belluno (*a*)	Belluno	—	1	—	1
Brescia	Brescia	1	1	2	6
Id.	Chiari	—	1	—	2
Id.	Salò	—	1	—	1
Caltanissetta	Caltanissetta	—	1	—	1
Campobasso (*b*)	Campobasso	—	1	—	1
Como (*b*)	Como	1	4	1	6
Id.	Lecco	—	1	—	1
Id.	Varese	1	1	1	5
Cuneo	Cuneo	—	2	—	2
Firenze	Firenze	—	2	—	2
Forlì	Rocca S. Casciano	—	1	—	2
Genova	Genova	—	1	—	1
Girgenti (*a*)	Girgenti	2	—	3	—
Id.	Sciacca	2	—	4	—
Lucca	Lucca	—	1	—	1
Macerata	Macerata	6	—	22	1
Massa e Carrara (*a*)	Massa	—	1	—	1
Milano	Milano	1	—	3	—
Napoli	Castellamm. di St.	—	2	—	2
Id.	Napoli	—	1	—	2
Palermo	Palermo	1	—	5	—
Potenza	Melfi	—	1	—	1
Ravenna (*b*)	Lugo	1	—	1	—
Reggio Emilia	Guastalla	—	1	—	1
Id.	Reggio Emilia	—	1	—	1
Salerno (*b*)	Vallo della Luc.	—	1	—	1
Siena (*b*)	Montepulciano	—	1	—	1
Id.	Siena	—	1	—	1
Venezia	Venezia	—	1	—	1
Verona	Verona	—	6	—	7
		19	39	48	61
Rogna.					
Aquila degli Abr.	Aquila	4	—	4	—
Id.	Avezzano	5	—	34	—
Id.	Cittaducale	3	—	5	—
Id.	Sulmona	5	—	6	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	1	—	4	—
Avellino	S. Angelo dei L.	4	—	13	—
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	3	—
Id.	Barletta	1	—	1	—
Belluno (*a*)	Pieve di Cadore	1	—	1	—
Bologna	Bologna	—	1	—	1
Campobasso	Isernia	—	1	—	1
Foggia	Bovino	2	—	5	—
Id.	Foggia	1	1	3	2
Id.	San Severo	1	1	1	2
Girgenti (*a*)	Bivona	1	—	8	—
Id.	Sciacca	1	—	1	—
Macerata	Camerino	1	—	1	—
Perugia (*a*)	Foligno	1	—	9	—
Id.	Spoleto	1	—	1	—
Potenza	Matera	1	—	3	—
Id.	Melfi	1	—	1	—
Id.	Potenza	1	—	1	—
Roma (*a*)	Civitavecchia	—	1	—	1
Id.	Rieti	3	—	3	—
Id.	Roma	3	—	5	—
Id.	Viterbo	5	—	5	—
Salerno	Campagna	2	—	4	—
Id.	Sala Consilina	1	—	4	—
		51	5	126	7

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.					
Salerno	Salerno	1	—	1	—
Vaiuolo ovino.					
Aquila degli Abr.	Aquila	6	1	11	2
Id.	Avezzano	8	—	19	—
Id.	Sulmona	5	1	11	1
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	4	—
Id.	Barletta	1	—	3	—
Foggia	Bovino	1	—	2	—
Id.	San Severo	1	1	1	1
Siena	Montepulciano	—	1	—	1
		23	4	51	5
Morbo coitale maligno.					
Massa e Carrara (a)	Massa	1	—	1	—
Influenza del cavallo.					
Genova	Genova	1	—	1	—
Girgenti (a)	Girgenti	1	—	1	—
Id.	Sciacca	—	1	—	1
		2	1	2	1
Aborto epizootico.					
Macerata	Macerata	1	—	1	—
Barbone dei bufali					
Caserta	Caserta	—	1	—	1
Tubercolosi bovina.					
Siena	Siena	—	1	—	1
Colera dei polli.					
Macerata	Camerino	1	—	1	—
Messina	Messina	1	—	1	—
Palermo	Cefalù	1	—	1	—
		3	—	3	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	17	24	27
Carbonchio sintomatico	6	8	8
Afta epizootica	40	302	605
Malattie infettive dei suini	20	40	68
Morva	6	7	8
Farcino criptococcico	14	31	89
Rabbia	26	58	109
Rogna	14	56	133
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	1	1	1
Vaiuolo ovino	4	27	56
Morbo coitale maligno	1	1	1
Influenza del cavallo	2	3	3
Aborto epizootico	1	1	1
Barbone dei bufali	1	1	1
Tubercolosi bovina	1	1	1
Colera dei polli	3	3	3

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(b) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente, dal 28 maggio al 3 giugno 1923.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Afta epizootica.					
Trento	Bolzano	1	—	1	—
Id.	Cles	2	—	2	1
		3	—	3	1
Malattie infettive dei suini.					
Pola (Istria)	Capodistria	1	—	2	—
Id.	Parenzo	1	1	1	1
Id.	Volosca	1	—	2	—
Trento	Bolzano	1	2	1	2
Id.	Bressanone	5	—	6	1
Id.	Cavalese	—	2	—	3
Id.	Cles	—	1	—	1
Id.	Merano	—	1	—	1
Trieste	Trieste	1	—	1	—
		10	7	13	9
Rogna.					
Trento	Bressanone	—	1	—	3
Trieste	Trieste	1	—	1	—
		1	1	1	3

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei Distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Afta epizootica	1	3	4
Malattie infettive dei suini	3	17	22
Rogna	2	2	4

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.